

COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ultima modifica delibera C.C. n. 14 del 19/4/2007

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2	Oggetto del canone	pag. 2
Art. 3	Soggetti attivi e passivi	pag. 2
Art. 4	Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni	pag. 3
Art. 5	Revoca e decadenza di concessioni o autorizzazioni	pag. 4
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.	pag. 4
Art. 7	Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.	pag. 5
Art. 8	Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe	pag. 5
Art. 9	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture cavi ed impianti. Disciplina. Criteri di determinazione del canone.	pag. 6
Art. 10	Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone	pag. 7
Art. 11	Esenzioni	pag. 7
Art. 12	Versamento del canone e denuncie di variazione.	pag. 8
Art. 13	Occupazioni abusive, sanzioni e riscossione coattiva del canone	pag. 9
Art. 14	Rimborsi	pag. 9
Art. 14 bis	Approvazione tariffe	Pag. 9
Art. 15	Entrata in vigore e abrogazione di norme e regolamenti previgenti	Pag. 10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune ad esclusione delle fattispecie previste nell'art. 11 del presente Regolamento.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. In tale fattispecie sono comprese anche le occupazioni esercitate su tratti di aree private di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;
 - b) per i passi carrabili e gli accessi pedonali prospicienti le aree di circolazione all'Ufficio Tecnico;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico ;
 - d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
 - e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, politiche e simili, al Settore Commercio;
 - f) per occupazioni temporanee con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico ;
3. L'istanza deve contenere :
 - le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente ;
 - l'ubicazione precisa e le esatte misure del suolo da occupare ;
 - il motivo, la durata e le modalità d'uso dell'occupazione;
 - l'autorizzazione, anche redatta a parte, del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, il termine per conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata è stabilito in 30 giorni. Qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa o nel caso di richiesta di acquisizione di pareri e/o di autorizzazioni di varia natura il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione di tutti i documenti integrativi e/o dei pareri o autorizzazioni richiesti.
5. Qualora il funzionario responsabile al rilascio della concessione o dell'autorizzazione valuti la necessità di acquisire parere da parte di altri uffici dell'ente, questo deve essere espresso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta con l'eventuale indicazione di speciali prescrizioni che si ritengono di inserire nel provvedimento.
6. Per le occupazioni per le quali siano necessari lavori comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al Comune o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.
Dopo opportuna verifica, il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione.

7. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse in copia dall'Ufficio concedente all'Ufficio Ragioneria. Vengono altresì trasmessi dai competenti uffici gli accertamenti di occupazioni abusive del suolo pubblico.
8. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, previo pagamento del canone stabilito, spetta al responsabile del settore competente in base al comma 2 del presente articolo.
9. Per il rinnovo o il subingresso nella concessione o autorizzazione dovrà essere presentata apposita e motivata istanza. Il relativo provvedimento sarà emesso entro trenta giorni salvo il caso in cui si presentino variazioni nelle condizioni oggettive che comportino l'attivazione del medesimo procedimento - con l'applicazione degli stessi termini - previsto per il rilascio "ex novo".

Art. 5 - Revoca e decadenza di concessioni o autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o per altri gravi comportamenti o inadempimenti, o dichiarate decadute in caso di non rispetto delle condizioni poste nel provvedimento, senza che i titolari possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto per le occupazioni temporanee alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca o la decadenza.
2. Salvo i casi di urgenza, i provvedimenti di revoca o di decadenza devono essere preceduti da contestazione all'interessato con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Col provvedimento di revoca o di decadenza è assegnato al destinatario un congruo termine per la esecuzione di eventuali lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato. In caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente utilizzando previamente l'eventuale deposito cauzionale costituito.
4. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dopo due atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del presente regolamento.
5. I provvedimenti di revoca e di decadenza vanno trasmessi in copia all'Ufficio Ragioneria.
6. Gli atti di cui al presente articolo spettano al responsabile del settore competente in base all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione.

Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee :
 - a- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie come da allegato al presente regolamento.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa che è graduata in base ai criteri di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 70% (coefficiente 0,7), escluse quelle previste dall'art. 9. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano coperti da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie stesse.
2. Ove concorrano occupazioni di suolo e occupazioni soprastanti e sottostanti il canone va applicato con la tariffa di occupazione del suolo. Gli spazi soprastanti e sottostanti vengono computati con la relativa tariffa solo per la parte eccedente l'occupazione del suolo.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento (coefficiente 0,8).
2. Il canone si applica in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune. La tariffa giornaliera viene ridotta del 10% (coefficiente 0,9) se l'occupazione temporanea giornaliera non si protrae per più di 12 ore. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 70% (coefficiente 0,7), escluse le fattispecie previste al successivo art. 9. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere

inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.

3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento (coefficiente 0,5) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte dell'80 per cento (coefficiente 0,2) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
4. Le tariffe per le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento (coefficiente 0,7) se in seconda categoria.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento (coefficiente 0,2).
6. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 9, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50% (coefficiente 0,5) se richiesto, con la condizione che non si procederà al rimborso in caso di mancata occupazione, anche parziale; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

Art. 9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti.

Disciplina.

Criteri di determinazione del canone.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in base alle tariffe di seguito indicate :
 - la tariffa base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni, la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali (coefficienti) :
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni : 30 per cento (1,3);
 - b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni : 50 per cento (1,5)
 - c. occupazioni di durata maggiore : 100 per cento (2).
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone :

- in sede di prima applicazione, è determinato forfettariamente sulla base dei criteri e della tariffa stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) - secondo periodo - del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ;
- successivamente sarà in misura pari al 50 per cento della tariffa base stabilita.

Art. 10 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone calcolato con i criteri di cui al presente regolamento.

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica ;
 - b. le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per finalità non commerciali ;
 - c. sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi o la prestazione di servizi a favore del Comune ;
 - d. purchè non contengano indicazioni di pubblicità, le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere ;
 - e. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate ;
 - f. le seguenti occupazioni occasionali :
 - commercio ambulante itinerante con soste fino a 1 ora
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose
 - occupazione di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di durata non superiore a 4 ore
 - occupazioni momentanee, non a fini commerciali, con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore
 - mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 1 ora ;

- g. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima ;
- h. le occupazioni di aree cimiteriali ;
- i. gli accessi carrabili e pedonali ed i tombinamenti che migliorino la viabilità e la sicurezza stradale o che favoriscano l'uso a parcheggio pubblico o che possano essere utilizzati per impianti, attrezzature o per altri usi pubblici;
- j. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal comune e da questo appositamente attrezzati ;
- k. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nella aree a ciò destinate dal Comune ;
- l. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati ;
- m. le occupazioni con tende fisse o retrattili.

Art. 12 - Versamento del canone e denunce di variazione.

1. Il versamento del canone annuale deve essere effettuato nel mese di gennaio, con le modalità di cui al comma 3.
2. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 5, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio dell'anno in corso. Entro il 31 gennaio deve essere altresì presentata l'eventuale denuncia delle variazioni riferite all'anno precedente.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o direttamente alla Tesoreria Comunale. In caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il versamento è effettuato a favore dei medesimi.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stesso non superi le lire diecimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per occupazioni temporanee.
5. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a Lit. 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.
6. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 13 - Occupazioni abusive, sanzioni e riscossione coattiva del canone.

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone e della sanzione.
2. Per occupazione abusive si intendono quelle effettuate :
 - senza autorizzazione o concessione ;
 - per una superficie o altra base imponibile superiore a quella concessa, limitatamente a questa ;
 - per un tempo maggiore di quello concesso o autorizzato, limitatamente a questo ;
 - per la base imponibile non comunicata con denuncia di variazione dai soggetti di cui all'art. 9, comma 5.
3. Per l'occupazione abusiva oltre il canone evaso è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% e gli interessi di mora al saggio legale.
4. Gli avvisi di accertamento per le occupazioni abusive per mancato o parziale pagamento del canone annuale, devono essere notificati all'interessato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro cinque anni :
 - da quando la denuncia è stata o doveva essere presentata per i casi di cui all'art. 9, comma 5;
 - dall'ultimo giorno di occupazione abusiva risultante dal verbale di contestazione ;
 - dal termine entro il quale doveva essere versato il canone parzialmente o interamente omesso.
5. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni viene emesso accertamento da notificarsi, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. La riscossione coattiva del canone, della sanzione e degli interessi si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 14 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso il funzionario responsabile, individuato secondo l'art. 4 del presente regolamento, provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora al saggio legale dalla data della richiesta di rimborso.

Art 14 bis – Approvazione tariffe

Aggiunto con delibera CC n. 14 del 14/4/2007

1. La Giunta Comunale delibera, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee, la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti per l'applicazione del canone e i coefficienti del valore economico, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

**Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazione
di norme e regolamenti previgenti**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Conformemente all'art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97, che dispone l'abolizione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è abrogato con pari decorrenza il regolamento comunale per l'applicazione di tale tributo approvato con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione Consiglio Comunale n. 40 del 21/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni con delibere del Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/1995 e n. 12 del 24/5/1996.

TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento)		
tariffa annua		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 20,50.= per mq ;	€ 17,559
II categoria	€ 10,25.= per mq ;	€ 8,779

B) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo in genere (art. 7 del regolamento)		
tariffa annua		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 14,35.= per mq ;	€ 12,291
II categoria	€ 7,18.= per mq ;	€ 6,145

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 9 - comma 1 - del regolamento) :		
tariffa annua		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 301,95.= per ogni chilometro lineare o frazione	€ 258,228
II categoria	€ 150,95.= per ogni chilometro lineare o frazione	€ 129,114

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 9 - comma 5 - del regolamento) :		
<ul style="list-style-type: none">• € 0,75 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio ; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46.= (art. 18 L. 23 dicembre 1999, n 488)		
		Tariffa ex CC 63/1998
		€ 0,645

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

- Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - comma 4 - del regolamento) ;
- Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (art. 6 - comma 4 - del regolamento).

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 del regolamento) :		
tariffa giornaliera		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 1,20.= per mq ;	€ 1,032
II categoria	€ 0,60.= per mq ;	€ 0,516

B) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 - comma 3 - del regolamento) :		
tariffa giornaliera		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 0,24.= per mq ;	€ 0,206
II categoria	€ 0,12.= per mq ;	€ 0,103
Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq (art. 6 - comma 4 - del regolamento).		

C) Occupazione temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - comma 3 - del regolamento) :		
tariffa giornaliera		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 0,60.= per mq	€ 0,516
II categoria	€ 0,30.= per mq	€ 0,258

D) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 9 - comma 4 - del regolamento).		
a) di durata non superiore a 30 giorni :		
		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 6,00.= per mq ;	€ 5,164
II categoria	€ 3,00.= per mq ;	€ 2,582
b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni :		
		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 7,85.= per mq ;	€ 6,713
II categoria	€ 3,92.= per mq ;	€ 3,356
c) di durata superiore a 90 giorni, ma non a 180 giorni :		
		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 9,05.= per mq ;	€ 7,746
II categoria	€ 4,50.= per mq ;	€ 3,783
d) di durata superiore a 180 giorni :		
		Tariffa ex CC 63/1998
I categoria	€ 12,00.= per mq ;	€ 10,328

II categoria € **6,00.=** per mq ;

€ 5,164

Disposizioni comuni riguardanti le voci di tariffa sopraelencate, relative alle occupazioni temporanee :

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D) (art. 8, comma 1);
- Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D) ; tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui alla linea precedente (art. 8 - comma 6 - del regolamento) ;
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del trenta per cento (art. 8 - comma 4 - del regolamento) se in seconda categoria;
 - Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - comma 4 - del regolamento) ;
- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - comma 5 - del regolamento) ;
- La tariffa giornaliera viene ridotta del 10% se l'occupazione temporanea giornaliera non si protrae per più di 12 ore, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D) (art. 8 - comma 2 - del regolamento);
- Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione è ridotta al 70%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera D) (art. 8 - comma 2 - del regolamento) ;
- In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento ed indipendentemente da ogni riduzione, a € **0,09** (Tariffa ex CC 63/1998 € 0,077) metro quadrato per giorno (art. 8, comma 2)